

COMUNE DI BORGO TICINO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE

Indice

CAPO I° - SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Scopo del regolamento
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3 - Suddivisione dei veicoli

CAPO II° - NORME COMUNI AI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

- Art. 4 - Patente di guida
- Art. 5 - Consegretario e consegna dei veicoli
- Art. 6 - Libretti dei veicoli - Cartella del veicolo
- Art. 7 - Limitazione all'uso dei veicoli - Divieti
- Art. 8 - Responsabilità
- Art. 9 - Incidenti stradali

CAPO III° - RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE - MANUTENZIONE

- Art. 10 - Registri e registrazioni ai fini fiscali
- Art. 11 - Rifornimenti presso pubblici distributori
- Art. 12 - Rifornimento al distributore dell'Ente
- Art. 13 - Rifornimento di lubrificante
- Art. 14 - Rifornimenti nei casi di missione
- Art. 15 - Manutenzione giornaliera
- Art. 16 - Manutenzione ordinaria - Manutenzione programmata.
- Art. 17 - Manutenzione straordinaria

CAPO IV° - VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

- Art. 19 - Rimborsi spese ai conduttori
- Art. 20 - Persone che possono assumere la guida dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto"
- Art. 21 - Assicurazione dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto"
- Art. 22 - Limiti all'uso dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto"

CAPO V° - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 23 - Osservanza dei regolamenti speciali
- Art. 24 - Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO I°

SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso e la gestione del servizio dei veicoli di proprietà o comunque in disponibilità in leasing del Comune di Borgo Ticino (NO). Ciò è inteso nelle fasi di consegna, uso e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria dei mezzi in dotazione da parte del personale interessato..

ART. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento trova applicazione per la gestione di tutti i veicoli come definiti dall'art. 46 e segg. del " Nuovo Codice della Strada " emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, in esecuzione alla rt. 7 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

ART. 3 - Suddivisione dei veicoli

2. Ai soli fini del presente regolamento, i veicoli di cui al precedente art. 2 vengono suddivisi come segue:
 - a. Veicoli adibiti ai servizi d'istituto tutti i veicoli esclusi quelli di cui alla precedente lettera a);
 - b. Veicoli adibiti ai servizi di Protezione Civile per il cui impiego si rimanda al rispettivo Regolamento.
3. Ove la stessa autovettura fosse adibita a più destinazioni, troveranno applicazione, caso per caso, le rispettive discipline.

CAPO II°

NORME COMUNI AI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

Art. 4 - Patente di guida

1. Sia gli autisti che gli altri conduttori dovranno essere muniti della patente di guida di cui all'art. 116 del Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche o integrazioni o di altro documento equipollente, validi per il veicolo di cui si pongono alla guida.
2. I conduttori di mezzi speciali dovranno essere muniti di idonea corrispondente documentazione abilitante alla guida degli stessi (certificato di abilitazione personale).

Art. 5 - Consegnatario e consegna dei veicoli

1. Su tutti i veicoli, prima della consegna, dovrà essere applicato, in modo ben visibile, lo stemma del Comune con la scritta " Comune di Borgo Ticino " e se necessario del servizio cui è adibito. Tutti i veicoli, a prescindere dagli uffici o servizi cui sono assegnati, sono assunti in carico dal Responsabile del Servizio cui sono adibiti il quale, sotto la sua personale responsabilità, darà corso alla consegna degli stessi agli addetti dell'ufficio.
2. Della consegna dovrà essere compilato apposito verbale redatto con le modalità previste per il patrimonio mobiliare ai fini della tenuta degli inventari.
3. L'avvenuta consegna dovrà essere annotata nel " LIBRETTO DEL VEICOLO " di cui al successivo art. 6.

Art. 6 - Libretti dei veicoli - Cartella del veicolo

1. Ogni veicolo, prima dell'uso, dovrà essere dotato di apposito libretto che consenta le seguenti registrazioni:
 - a) Numero di targa, tipo e caratteristiche del veicolo - Estremi assicurazione ed altri adempimenti di legge;
 - b) Materiale in dotazione e di scorta;
 - c) Servizio cui il veicolo è assegnato;
 - d) Consegnatari del veicolo;
 - e) Incaricati dell'uso occasionale del veicolo;
 - f) Manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - g) Incidenti stradali;
2. Il libretto cui al precedente comma dovrà seguire sempre il veicolo e, a cura degli addetti dell'ufficio, vi dovranno essere registrati tutti i fatti significativi come previsto dagli stessi libretti.
3. A cura del Responsabile del Servizio sarà assicurata la conservazione di tutti gli atti relativi a ciascun veicolo in apposita cartella nella quale dovranno essere fatte tutte le registrazioni ivi previste.
4. Tale cartella dovrà essere trasferita dal veicolo all'ufficio dopo il rimessaggio dello stesso.

Art. 7 Limitazione all'uso dei veicoli – Divieti

1. Tutti i veicoli dovranno lasciare il deposito solo:
 - a. per raggiungere il luogo di lavoro o per la missione;
 - b. per le operazioni di rifornimento;
 - c. per raggiungere l'officina in caso di riparazioni o per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. E' fatto assoluto divieto ai conducenti:
 - a. di trasportare persone estranee all'Amministrazione che non siano autorizzate per iscritto dal Responsabile del Servizio o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il lavoro o la missione da eseguire
 - b. di fare uso del veicolo per raggiungere la propria abitazione salvo deroga scritta e motivata;
 - c. di abbandonare, durante l'orario di lavoro, il mezzo senza prendere le dovute cautele;
 - d. di fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato.
3. Si richiama il rispetto preciso e puntuale della vigente normativa in materia di divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti
4. Durante gli eventuali intervalli e di notte, i veicoli dovranno raggiungere il deposito o i luoghi di sosta abituale.
5. Solo i Responsabili del Servizio, con ordine scritto, adottati gli opportuni accorgimenti, potranno organizzare diversamente la custodia dei veicoli nei cantieri.

Art. 8 – Responsabilità

1. Gli addetti dell'ufficio che utilizzano i veicoli sono personalmente responsabili della perfetta conservazione e tenuta dei mezzi.
2. Il Responsabile del Servizio individua tra gli addetti dell'ufficio chi si occuperà degli adempimenti di legge per ogni veicolo.
3. Il dipendente, come sopra individuato, è personalmente responsabile:
 - a) del regolare stato del mezzo anche sotto il profilo dei controlli relativi a:
 - copertura assicurativa obbligatoria del mezzo ai sensi del D. L.vo 30.4.1992 n. 285, e s.m.i.;
 - regolare pagamento della tassa di possesso (bollo);
 - piena efficienza del mezzo affinché sia assicurato il rigoroso rispetto di tutte le norme del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le altre norme regolamentari e di legge con particolare riguardo alle revisioni periodiche.
4. I conduttori dei veicoli sono invece personalmente responsabili:
 - a. di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, compresi gli eventuali danni conseguiti che gli siano stati contestati in ragione della conduzione del mezzo.
5. Nel caso di furto dell'automezzo il conduttore o chiunque risultasse consegnatario del mezzo nel momento del furto stesso dovrà presentare dettagliato rapporto al Responsabile del Servizio.
6. Alla riconsegna del veicolo il conduttore dovrà segnalare qualsiasi inconveniente riscontrato o eventuali danni subiti o causati all'automezzo.
7. Analoga ricognizione dovrà essere effettuata da colui che prenderà in carico immediatamente dopo l'automezzo.

Art. 9 - Incidenti stradali

1. In caso di incidente stradale il conducente del mezzo ha l'obbligo:
 - a. di fermarsi immediatamente anche se l'incidente sia ritenuto di lieve entità e di dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
 - b. di darne comunicazione, anche telefonica, al responsabile del servizio o, in caso di assenza, ai vigili urbani;
 - c. di richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica per gli accertamenti di rito o, in mancanza, di recarsi immediatamente al più vicino posto di polizia;
 - d. di astenersi dalla compilazione del modulo di constatazione amichevole di astenersi dal discutere con alcuno circa le responsabilità e le cause dell'incidente;
 - e. di osservare tutte le norme relative alla infortunistica stradale;
 - f. di fare immediatamente una relazione scritta al responsabile del servizio, consegnando l'eventuale copia del verbale di polizia, testimonianze, schizzi, ecc.;
 - g. di fornire tutti i dati utili per gli adempimenti di sua competenza.
2. E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti agli incidenti di qualsiasi natura specialmente per quanto riguarda la copertura assicurativa e le eventuali azioni di rivalsa.
3. Anche ai fini di eventuali azioni di rivalsa dovranno essere disposti i soli lavori di riparazione del danno subito anche nel rispetto degli adempimenti previsti dai contratti di assicurazione.
4. Sarà assicurata, sempre a cura del Responsabile del Servizio prima di disporre le riparazioni, specialmente nel caso di danno grave, una adeguata documentazione fotografica delle parti danneggiate.

Art. 10 – Registro giornaliero

1. In ogni caso sarà prevista, a bordo di ogni veicolo la tenuta di un registro giornaliero per:
 - l'annotazione degli spostamenti del veicolo (località di partenza / arrivo e corrispondenti orari d'uso);
 - la registrazione della lettura dei chilometri percorsi;
 - la firma LEGGIBILE del conducente in corrispondenza di ciascuna registrazione.
2. I registri giornalieri, almeno entro il mese di giugno e di dicembre dovranno essere trasmessi al consegnatario del veicolo, che li firma in calce in segno di corretta tenuta.

CAPO III°

RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE - MANUTENZIONE

Art. 11 - Registri e registrazioni ai fini fiscali

1. Sarà a cura del Responsabile del Servizio Finanziario disporre e vigilare affinché siano osservate tutte le norme relative alle registrazioni ai fini I.V.A. e di tutte le altre disposizioni fiscali.

Art. 12 - Rifornimenti presso pubblici distributori

1. Per i rifornimenti presso pubblici distributori è tassativamente prescritto ai conduttori:
 - a. di rivolgersi esclusivamente presso i distributori indicati dal Responsabile del Servizio
 - b. di utilizzare l'apposita card, in corrispondenza di ciascuna operazione di rifornimento, e restituire il relativo scontrino al responsabile del servizio finanziario.

Art. 13 - Rifornimenti al distributore dell'Ente

1. Nel caso in cui l'Ente, valutandone la convenienza, venisse nella determinazione di dotarsi di un distributore proprio, ne disciplinerà, con lo stesso atto, nel rispetto delle norme vigenti, il funzionamento.

2. In ogni caso sarà prevista:

- a. la tenuta di un registro giornaliero per:
 1. l'annotazione di tutte le operazioni;
 2. la firma, in corrispondenza di ciascuna registrazione, del conducente;
 3. la registrazione della lettura del contachilometri;
- b. una scheda per ciascun automezzo per la rilevazione statistica dei consumi.

Art. 14 - Rifornimento di lubrificante

1. Del rifornimento di lubrificante, fermi restando gli adempimenti relativi ai carburanti, dovrà anche essere presa nota nel " libretto del veicolo ", negli appositi spazi riservati.

Art. 15 - Rifornimenti nei casi di missione

1. Prima di iniziare la missione è fatto obbligo ai conduttori di accertarsi dello stato del veicolo e di disporre del carburante necessario per l'intera missione.

2. Ove si rendesse necessario fare rifornimento è fatto obbligo al conduttore:

a) di impiegare la card;

b) ove fosse preteso il pagamento:

- dovrà essere richiesto il rilascio " di documento giustificativo ";
- ultimata la missione dovrà essere richiesto il rimborso all' economo.

Art. 16 - Manutenzione giornaliera

1. La generale manutenzione dei veicoli è di esclusiva competenza del responsabile individuato in esecuzione all'art. 8, comma 2 del presente regolamento;

2) I conduttori dei veicoli, devono in ogni caso accertarsi della funzionalità del veicolo, mediante:

- a) controllo dell'olio nella coppa, l'acqua nel radiatore, il liquido per freni nella vaschetta serbatoio;
- b) tenere costantemente pulito il proprio automezzo specialmente il parabrezza e lo specchio retrovisivo, servendosi dei mezzi a disposizione (acqua a pressione, secchiello e spugna, stracci);
- c) accertare se vi sono perdite di carburante, lubrificante, acqua e liquido dei freni, specie se si rilevano tracce sul terreno dove ha sostato l'automezzo;
- d) assicurarsi che gli apparecchi di bordo (contachilometri, indicatori della pressione dell'olio e del livello benzina, spia luce dinamo) siano perfettamente funzionanti;
- e) assicurarsi che i freni (a mano e a pedale) funzionino regolarmente o se necessari di registrazione;
- e) accertarsi mediante una prova di avviamento del motore che la batteria sia sufficientemente carica. Inoltre assicurarsi che l'impianto di illuminazione sia funzionante, che i tergicristalli e le relative spazzole siano efficienti nonché gli indicatori di direzione siano perfettamente funzionanti;
- f) controllare a vista la pressione dei pneumatici e qualora sorgessero dubbi, fare la verifica a mezzo misuratore di pressione affinché quest'ultima corrisponda a quella indicata sul libretto di bordo. Verificare le eventuali lesioni o l'usura anormale dei pneumatici;
- g) tenere costantemente a bordo l'estintore, qualora prescritto;
- h) vigilare che gli accessori e le parti esterne della carrozzeria (fanalini, specchi retrovisori, targa, paraurti, maniglie, ganci, fermacofano, cerniere) siano sempre in perfetto ordine ed opportunamente assicurati alla carrozzeria.

Art. 17 - Manutenzione ordinaria - Manutenzione programmata

1. Alla manutenzione ordinaria si provvede a mezzo di meccanici di fiducia con l'ausilio dei conduttori ed è disposta dal Responsabile del Servizio in base alla percorrenza indicata nel manuale di manutenzione.

2. Tale manutenzione deve essere sempre preceduta dalla lubrificazione di tutti gli organi del veicolo che sono indicati nel grafico della lubrificazione riportato nel libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice e dovrà essere annotata nel "libretto del veicolo".

3. E' data facoltà, di disporre, per ogni singolo veicolo, la " manutenzione programmata ".

Art. 18 - Manutenzione straordinaria

1. Ai fini del presente regolamento si intende manutenzione straordinaria qualsiasi intervento che richieda la sostituzione di pezzi ed è sempre disposta dal Responsabile del Servizio. Della stessa dovrà essere fatta dettagliata annotazione nel " libretto del veicolo ".

Art. 19 - Rimborsi spese ai conduttori

1. Il Servizio Finanziario può dar corso al rimborso, ai conduttori, delle somme anticipate:

1. per pedaggi autostradali, spese di garage e soste;
2. per rifornimento di carburante;

3. per eventuali riparazioni al mezzo ed altre occorrenze.
2. I conduttori, a richiesta, potranno ottenere, dal servizio finanziario, una anticipazione.
3. Sia per il rimborso di cui al precedente primo comma che per le anticipazioni di cui al secondo comma dovranno essere osservate le procedure previste dai vigenti regolamenti.

CAPO IV°

VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

Art. 20 - Persone che possono assumere la guida dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto"

1. La guida dei veicoli adibiti ai servizi d'istituto può essere assunta oltre che da Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati, dal personale dipendente, anche giornaliero, in possesso della prescritta patente ed assicurato presso l'INAIL, dai volontari, personale di cooperativa, collaboratori e ogni altro soggetto previamente autorizzato da parte del responsabile del servizio.

Art. 21 - Assicurazione dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto"

1. I veicoli adibiti ai servizi d'istituto dovranno essere coperti, oltre che dall'assicurazione obbligatoria, dall'assicurazione cumulativa dei trasportati e del conducente.

2. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 e s.m.i..

3. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

CAPO V°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Osservanza dei regolamenti speciali

1. I conduttori dei veicoli sono tenuti ad osservare qualsiasi altra norma o disposizione emanata in esecuzione di regolamenti speciali o per sopperire ad esigenze dei servizi.

Art. 23 – entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale di Ghemme che lo approva.

Art. 24 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet Istituzionale del Comune ed affisso nell'Albo Pretorio comunale. Tutti i conduttori dei veicoli ne dovranno prendere visione alla firma del verbale di consegna del veicolo. Copia dell'art. 9 del presente regolamento dovrà essere conservata sull'automezzo ai fini di assicurarne la completa osservanza
